

CITTÀ DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

ORDINANZA N. 37 DEL 03-06-2020

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 15 del 09.03.2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 15 del 09.03.2020 con la quale sono state emesse "Disposizioni per l'attuazione e la promozione della diffusione delle informazioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nel DPCM 4 marzo 2020, nel DPCM 8 marzo 2020 e ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 dell'89 marzo 2020; è stato ordinato, tra l'altro, la sospensione sul territorio comunale delle attività commerciali ambulanti;

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per le riaperture delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, nonché le successive linee guida del 22 e 25 maggio 2020;
- l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 21 del 17 maggio 2020 in materia di sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 22 del 2 giugno 2020 di recepimento delle disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020;

Attesa la necessità di impartire disposizioni organizzative per la ripresa delle attività economiche e produttive;

VISTO l'art. 50 c. 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La revoca della propria ordinanza n. 15 del 09.03.2020 a partire dal 3 giugno 2020, essendo cessate le cause della sua adozione.

La riapertura dell'attività di commercio ambulante a posto fisso su area pubblica (mercato quindicinale), con le seguenti prescrizioni:

- rispetto, nell'attività di vendita, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt dagli occasionali avventori.
- utilizzo costante di mascherina e guanti monouso in tutte le fasi di vendita, sia per gli addetti che per gli acquirenti.
- messa a disposizione della clientela di prodotto igienizzante in prossimità della cassa.
- obbligo di contingentamento nell'attività di vendita e conseguente divieto assoluto di assembramento.
- E' fatto obbligo di igienizzare e sanificare giornalmente, al termine dell'attività di vendita, il mezzo e le attrezzature utilizzate per la stessa.
- Le attività di palestre e piscine, nonché le attività sportive che si svolgono nelle strutture comunali sono regolate dalle disposizioni normative indicate in premessa.
- L'utilizzo degli apparecchi da gioco e trattenimento ubicati presso gli esercizi commerciali è consentito esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Il contenuto verrà diffuso attraverso i canali telematici dell'ente.

Le disposizioni della presente Ordinanza divengono esecutive dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Tusa
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- Al Dipartimento di Prevenzione Medica di Messina – Servizio Distrettuale di Mistretta
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra ;
- A S.E. il Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Tusa, 03-06-2020



IL SINDACO

[Handwritten signature]